



## **A.C. n. 3350**

**Conversione in legge del decreto-legge n. 40 del 2010 recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al Finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori**

**Audizione di Fabio Cerchiai  
Presidente dell'ANIA**

**CAMERA DEI DEPUTATI  
Commissioni riunite  
VI (Finanze e Tesoro) e X (Attività produttive)**

**Roma, 15 aprile 2010**

Illustri Presidenti, Onorevoli Deputati,

esprimiamo prima di tutto apprezzamento per le misure varate dal Governo con il decreto-legge n. 40 al fine di incentivare la ripresa economica del Paese, anche se purtroppo le risorse disponibili appaiono obiettivamente limitate.

In questa congiuntura è importante sostenere i consumi e, per questa via, i settori produttivi più colpiti dalla crisi. Naturalmente la misura delle risorse a tal fine disponibili deve sempre risultare coerente con il mantenimento dell'obiettivo di tenere sotto controllo i conti pubblici, obiettivo a sua volta fondamentale, come dimostra la complicata vicenda della Grecia.

Per quanto riguarda specificamente il settore assicurativo, il decreto-legge reca in pratica una sola disposizione, volta a risolvere la spinosa questione dei contratti di assicurazione sulla vita c.d. dormienti.

Si tratta di un problema di limitate proporzioni sul piano economico, la cui soluzione, peraltro, verrebbe incontro alle aspettative insistentemente rappresentate dalle Associazioni dei consumatori e condivise dall'industria assicurativa.

Su tale specifica disposizione formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Con l'art. 1, comma 345, della legge n. 266/2005, è stata introdotta anche

nel nostro Paese una normativa concernente gli operatori finanziari volta ad attribuire a un fondo pubblico gli importi dei c.d. conti dormienti, e cioè dei rapporti che non risultino movimentati dalla clientela per un periodo di dieci anni.

La normativa ha preso in considerazione anche le imprese di assicurazione esercenti i rami vita.

Così disponendo, non si è considerato peraltro che in materia assicurativa non si possono tecnicamente avere “rapporti dormienti”. Ed infatti, verificatosi il rischio e trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge senza che il beneficiario abbia richiesto all’assicuratore la prestazione dovuta, il diritto del beneficiario stesso si prescrive.

Come è noto, la prescrizione rappresenta una causa estintiva dei diritti (art. 2946 c.c.): il diritto di credito del beneficiario di una polizza vita pertanto, una volta prescritto, è da considerare a tutti gli effetti “morto” e non “dormiente”.

Diversamente stanno le cose in materia bancaria. Il diritto di credito del correntista è, infatti, imprescrittibile e proprio per questo, trascorso un lungo periodo di tempo senza che il conto sia stato movimentato, il conto stesso è detto “dormiente”: un diritto “vivo”, cioè, ma senza manifestazioni esteriori della sua esistenza.

Tale ultima circostanza spiega anche come mai il titolare di un “conto dormiente” già devoluto al fondo possa ancora ottenere da quest’ultimo il rimborso delle relative somme, mentre altrettanto non può fare il beneficiario di una polizza vita il cui credito risulti irrimediabilmente prescritto.

Per le accennate ragioni, la normativa originaria sui “conti dormienti” non ha potuto trovare concreta applicazione nel comparto assicurativo. Decorsi, infatti, i dieci anni di silenzio previsti dalla legge, i diritti di credito fondati sulla copertura assicurativa risultavano già prescritti da tempo (art. 2952 c.c.).

2. Con l’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 134/2008 (successivamente modificato dall’art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 155/2008) la normativa in parola è stata modificata, proprio per renderla applicabile anche ai contratti di assicurazione sulla vita.

La nuova disciplina ha previsto che il diritto di credito del beneficiario di una polizza vita, una volta prescritto, venga attribuito al fondo “conti dormienti”: in pratica la normativa ha fatto del fondo l’ultimo beneficiario “ex lege” dei contratti di assicurazione vita, sulla falsariga di quanto già disposto, ad esempio, in tema di successione legittima per l’eredità non reclamata dagli aventi diritto (art. 586 c.c.).

Questa normativa è entrata in vigore il 28 ottobre 2008. Il legislatore non si è limitato tuttavia a prevedere che la nuova disciplina, come di regola, trovasse applicazione “pro futuro”, ma ne ha sancito una anomala retroattività a far tempo dal 1° gennaio 2006.

Così disponendo, non si è considerato che una disciplina del genere sarebbe risultata censurabile sul piano costituzionale: l’eccezionale retroattività di una norma civilistica significa infatti che la norma retroattiva viene a trovare, sì, applicazione anche a situazioni giuridiche preesistenti, ma pur sempre in atto. Nel caso qui in esame, al contrario, l’intervenuta prescrizione aveva comportato l’estinzione del diritto, che non poteva dunque esser fatto rivivere senza violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento (art. 3 Cost.).

Neppure si è considerato che in materia di contratti di assicurazione sulla vita esisteva una diffusa prassi delle imprese, sollecitata anche dall’ISVAP, di rinunciare agli effetti dell’intervenuta prescrizione a favore della clientela.

Anche tale circostanza avrebbe consigliato, in sede di prima applicazione della disciplina al settore assicurativo, di disporre, in ossequio ai principi generali, solo “pro futuro”. Ciò avrebbe consentito infatti di passare da un sistema a un altro senza improvvise ricadute negative sulla clientela dei prodotti assicurativi vita.

3. In applicazione della nuova normativa le imprese di assicurazione hanno sin qui effettuato un unico versamento al fondo in forza, praticamente, della sola portata retroattiva delle norme (34 mesi su 36). Il versamento è avvenuto nel maggio 2009, sulla base dei dati previamente forniti nel mese di marzo.

Secondo i dati ufficiali dello stesso Ministero dell'economia, le somme dovute dal comparto assicurativo non superavano gli 8 milioni di euro, a fronte degli oltre 278 milioni attesi, invece, dalle banche.

Il secondo versamento avverrà entro il 31 maggio p.v., sulla base dei dati a tal fine già comunicati nel mese di marzo, e riguarderà i crediti prescritti nel 2009.

4. Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, pur apprezzando il passo avanti ora compiuto con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, si ritiene che la modifica della disciplina in parola potrebbe opportunamente risultare più incisiva. La citata disposizione, infatti, ha eliminato solo marginalmente la retroattività della disciplina giacché, facendo espressamente salvi i versamenti già intervenuti in favore del fondo, ne ha confermato in larga misura gli effetti.

Non sono state accolte in tal modo nella loro interezza le istanze espresse con

insistenza dalle Associazioni dei consumatori.

Tenuto anche conto della sostanziale modestia delle somme devolute al fondo da parte delle imprese di assicurazione, si potrebbe invece stabilire che il fondo stesso debba restituire ai beneficiari delle polizze che ne facciano richiesta quanto ricevuto a suo tempo sulla base dei crediti assicurativi prescritti nel periodo di pretesa retroattività della disciplina.